

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'Italgas è concessionaria, con diritto di esclusiva, del pubblico servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Cuneo, in forza del contratto a rogito Segretario Comunale di Cuneo in data 16 marzo 1978 rep. n. 7798, che fissava la scadenza alla data del 30 settembre 2017;
- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 - in attuazione della Direttiva 98/30/CE - ha disciplinato l'intero settore del gas prevedendo la liberalizzazione delle attività d'importazione, esportazione, trasporto, distribuzione e vendita;
- l'importante innovazione ha comportato una riduzione della durata dei contratti in vigore, impostati secondo i vecchi principi concessori. Più precisamente l'art. 15, commi 5° e 7°, del citato D.Lgs, ha disposto quanto segue:
  1. fissato un periodo massimo transitorio fino alla data del 31 dicembre 2005;
  2. permesso alle società concessionarie proroghe di un anno nel caso di fusioni societarie, di due anni nel caso di erogazione di gas naturale per più di cento milioni di metri cubi o per più di centomila utenti all'anno, di due anni qualora il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale;
  3. ricorrendo più di una condizione, i periodi si cumulano.
- l'art. 1, comma 69, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 ha modificato i principi suddetti come segue:
  1. la proroga è spostata alla data del 31 dicembre 2007;
  2. gli enti concessionari possono, per motivi di pubblico interesse, prorogare il termine di un ulteriore anno;
  3. le società possono avvalersi di ulteriore proroga per i motivi suddetti (art. 15, comma 7°), ma con divieto di cumulo;
- la circolare esplicativa del Ministero delle attività produttive in data 10 novembre 2004, prot. n. 2355 interpreta che, qualora le società abbiano maturato più condizioni di proroga di cui al citato art. 15 comma 7° del D.Lgs. 164/00, prima della sua modificazione con la Legge 239/04, mantengano il diritto di assommarli;
- in forza di tali disposizioni, l'Italgas ha proposto al Comune di Cuneo di attribuire al vigente contratto una durata fino al 31 dicembre 2012 in virtù dei seguenti presupposti:
  - fino al 31/12/2007, termine massimo del periodo transitorio al quale vengono ricondotti i contratti con scadenza eccedente (31 settembre 2017);
  - fino al 31/12/2008 per proroga in facoltà dell'ente concedente;
  - fino al 31/12/2010 verificandosi la condizione di cui all'art. 15, comma 7°, lett. b) del D.Lgs. 164/00 (fornitura di oltre cento milioni di metri cubi di gas all'anno) che consente una proroga di due anni;
  - fino al 31/12/2012, essendosi verificata la condizione di cui all'art. 15, comma 7°, lett. c) del D.Lgs. 164/00 (capitale privato al 100% in possesso di E.N.I. s.p.a) prima dell'entrata in vigore della Legge 139/04, che consente un'ulteriore proroga di due anni.

Come evidenziato, il periodo di proroga compete al concessionario per disposto di legge e per interpretazione ministeriale (ampiamente condivisibile) ad eccezione di un anno, la cui concessione rientra tra le facoltà del Comune di Cuneo se ne ravvisa il pubblico interesse.

Al fine di valutare l'opportunità dell'esercizio di tale diritto, è stata avviata con la società concessionaria una trattativa, giungendo alla determinazione di riconoscere all'Italgas l'anno di proroga qualora provveda a propria cura e spese ad estendere la rete del gas metano alle seguenti località, escluse dal vigente contratto per il basso rapporto tra investimento ed utenza servita:

- Frazione San Pietro del Gallo, per uno sviluppo di condotte stradali di circa 5.500 metri;
- Frazione Bombonina per uno sviluppo di condotte stradali di circa 3.100 metri;
- Frazione Spinetta per uno sviluppo di condotte stradali per circa 200 metri, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal Comune di Cuneo.

Si ritiene che i benefici che deriveranno in tempi brevi ad una parte non insignificante di cittadini cuneesi identifichi sufficientemente quel pubblico interesse che giustifica la concessione di un anno di proroga e che il beneficio per la società concessionaria sia proporzionato all'investimento richiestole.

Dovendo procedere alla modifica del vigente contratto di concessione, vengono inserite le seguenti clausole più significative, coerenti con l'impostazione suddescritta:

- impegno a non esercitare la facoltà di riscatto anticipato del servizio di distribuzione del gas fino alla data del 31 dicembre 2012,
- impegno a inserire nel futuro bando di gara l'obbligo per il nuovo gestore di subentrare nei rapporti di lavoro del personale non dirigente impiegato da Italgas per la gestione del servizio.

Si richiede, pertanto, ai signori Consiglieri Comunali di voler accordare il proprio voto favorevole ad un atto deliberativo che, in parte, ottempera ad un dettato di legge ed, in parte, esercita un diritto discrezionale a fronte di un beneficio collettivo ben commisurato.

Preso infine atto che la proposta progettuale è stata illustrata nella seduta della 2° Commissione Consiliare Permanente del 1 Marzo 2005;

Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Mobilità ed Ambiente - Dr. Pietro PANDIANI - espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Romano Anna Maria, sono pertanto presenti n. 32 componenti;

Presenti in aula	n. 32	
Non partecipano alla votazione	n. 3	Lingua Graziano, Falco Adriano e Bodino Angelo
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 29	
Astenuti	n. 0	
Votanti	n. 29	
Voti favorevoli	n. 29	
Voti contrari	n. 0	

## **DELIBERA**

- 1) di approvare le modifiche ed integrazioni al vigente contratto di concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano, a rogito Segretario Comunale di Cuneo in data 16 marzo 1978 rep. n. 7798, da sottoscrivere con la Società Italiana per il Gas p.a. (denominata brevemente Italgas), nei termini di cui al testo, articolato in sei punti, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che le planimetrie e la documentazione a corredo restano agli atti della Segreteria Generale;
- 2) di dare atto che il contratto, così come modificato, ha scadenza alla data del 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 7, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ravvisandosi i motivi di pubblico interesse menzionati in premessa;
- 3) di dare mandato al Dirigente del Settore, Dr. Pietro Pandiani, o altro Dirigente dal medesimo delegato in caso di impedimento, di stipulare la modifica contrattuale nei termini di cui alla presente deliberazione;
- 4) di dare atto che responsabile del procedimento avviato con la presente deliberazione è il Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità Dr. Pietro Pandiani.

-----oOo-----

Preso atto che, aperta la discussione sull'argomento si svolgono i seguenti interventi:

" ..... O M I S S I S ..... "